



TRIBUNALE DI NAPOLI

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Prov. Org. n. 2/2023

Oggetto: Riforma Cartabia -Abolizione formula esecutiva- artt 474 e 574 nuova formulazione

Ai Responsabili di Settore/Sezione/Ufficio

All'Ufficio Innovazione

E p.c. al Presidente del Tribunale

ai Presidenti del C.O.A. del Distretto

Nell'ambito delle modifiche al Codice di procedura civile introdotte con la riforma "Cartabia" la nuova formulazione dell'art 475, già rubricato "spedizione in forma esecutiva", conferisce formalmente valenza di titolo per l'esecuzione forzata - per quanto di interesse di uffici e cancellerie- alle "sentenze, ai provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria" ***muniti dell'attestazione di conformità***".

Ai sensi dell'art. 474 c.p.c. il cui tenore letterale riproduce, al comma 4 di nuova introduzione, il testo del "***Comandiamo***", i titoli ivi elencati formalmente qualificati esecutivi, sono suscettibili di essere messi in esecuzione, "***da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti***", laddove muniti dell'attestazione di conformità ai sensi del premesso art. 475.

In ragione del combinato disposto degli artt. 474 e 475 c.p.c. nell'enunciazione delle norme attualmente disposta dalla riforma Cartabia, a partire dalla data odierna e in mancanza di disciplina transitoria, è dunque esclusa l'apposizione della formula esecutiva in calce ai provvedimenti giudiziari, in qualunque tempo divenuti esecutivi: pertanto, a fronte di richiesta di copia dell'atto per attivare l'esecuzione forzata i cancellieri e funzionari di questo Tribunale dovranno limitarsi ad attestarne la conformità.

Con specifico riferimento al settore civile, potendo il difensore munirsi del titolo esecutivo estraendo dalla consolle copia dei provvedimenti giudiziari esecutivi, siano essi originariamente digitali ovvero nativi analogici e inseriti nel fascicolo informatico previa scansione, attestandone autonomamente la conformità ai sensi del nuovo art 196 octies c.p.c., l'attestazione di conformità a cura della cancelleria è, per contro, astrattamente limitata agli atti non presenti nel fascicolo informatico al momento della richiesta.

L'Ufficio Innovazione vorrà procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale.

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Fabio Iappelli